

COMUNE di TRENTO

Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili

via delle Orfane n. 13 | 38122 Trento

tel. 0461 884287 | fax 0461 884386

servizio.cultura-turismo@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 8³⁰-12⁰⁰

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA DI:**

***Servizio di organizzazione e gestione integrata delle rassegne culturali
"Teatro Ragazzi" e "Palchi in movimento"***

CIG: Z7F317E97A Lotto 1 – Rassegna "Teatro Ragazzi"

CIG: Z39317F115 Lotto 2 – Rassegna "Palchi in Movimento"

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	8
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	9
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	10
Art. 7 – Durata del contratto.....	11
Art. 8 – Importo del contratto.....	11
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	11
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	12
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	12
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	12
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	14
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	14
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	14
Art. 17 – Subappalto.....	15
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	16
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto. . .	17
Art. 20 – Sicurezza.....	17
Art. 21 - Disposizioni anti COVID - 19.....	17
Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	18
Art. 23 – Obblighi assicurativi.....	18
Art. 24 – Penali.....	18
Art. 25 – Risoluzione del contratto.....	19
Art. 26 – Recesso.....	20
Art. 27 – Definizione delle controversie.....	20
Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 29 – Obblighi in materia di legalità.....	21
Art. 30 – Spese contrattuali.....	22
Art. 31 – Codice comportamento e disposizioni anticorruzione.....	22
Art. 32 – Riservatezza, trattamento dati personali.....	22
Art. 33 – Norme di chiusura.....	23

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di organizzazione e gestione integrata delle rassegne culturali "Teatro Ragazzi" e "Palchi in movimento".
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano attività artistico/spettacolari che avranno luogo sul territorio del Comune di Trento, in periodo estivo, a beneficio di un pubblico eterogeneo.
3. L'appalto è suddiviso in due lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. I servizi di cui all'art. 1 saranno proposti, secondo quanto definito nell'offerta tecnica; di seguito si specificano le relative caratteristiche:

◆ **LOTTO 1.** eventi per la rassegna "**TEATRO RAGAZZI**":

- avranno luogo a Trento, in piazza Cesare Battisti, presso l'allestimento strutturato per la manifestazione "Teatro Capovolto", sul palcoscenico del Teatro Sociale, ruotato all'aperto/verso la piazza;
- si svolgeranno **ogni domenica** dei mesi estivi, a partire dall'**11 luglio e fino al 29 agosto 2021**, nella fascia oraria **18.00 – 19.00**;
- è richiesta quindi la messa in scena di **otto** spettacoli, che contemplino sia recite, che interazione con il pubblico, dedicati ad un pubblico compreso indicativamente nella fascia di età dai **6 ai 14 anni**;
- in caso di maltempo l'evento sarà comunque effettuato, in quanto è prevista la copertura di palco e platea;
- l'**accesso** agli spettacoli sarà **a pagamento e con prenotazione obbligatoria** su piattaforma dedicata (per evitare assembramenti), per un **numero massimo di 150 persone**;
- ad integrazione del corrispettivo (offerta economica) all'**appaltatore spettano gli introiti** relativi allo sbigliettamento la cui **tariffa unica** è fissata in **euro 5,00**.

◆ **LOTTO 2:** eventi per la rassegna "**PALCHI IN MOVIMENTO**":

- avranno luogo presso i seguenti luoghi e date, all'interno della fascia oraria 21.00-23.00, salvo diverse limitazioni che dovessero essere vigenti, anche in ragione dell'evoluzione pandemica:
 1. Sanbapolis **21/7** - mercoledì
 2. Parco Martignano **22/7** - giovedì
 3. Parco Trener **17/8** Solteri - martedì
 4. Parco di Melta (Gardolo) **18/8** - mercoledì
 5. Arena Parco accanto alla Cassa Rurale a Povo **15/9** - mercoledì
(in alternativa parco Oltrecastello)
 6. Parco delle Poze – Sardagna **16/9** - giovedì

- è richiesta quindi l'esecuzione di **sei** concerti, che spazino in vari generi musicali, per una fascia di pubblico eterogenea;
- **in caso di maltempo l'evento non potrà essere effettuato**, in quanto non è prevista la copertura di pedana e platea. In tal caso si prevede che il concerto debba essere recuperato su altra giornata successiva a quella programmata per l'evento originario, da individuare di concerto con l'amministrazione appaltante, in coerenza con la programmazione complessiva comunale e con le disponibilità dell'appaltatore;
- l'**accesso** agli spettacoli, sarà a pagamento e su **prenotazione obbligatoria** e su piattaforma dedicata (per evitare assembramenti), per un **numero massimo di 150 persone sedute**. È fatta tuttavia salva la possibilità per l'appaltatore di prevedere all'interno della propria offerta un numero maggiore di spettatori possibili a condizione che vengano dettagliate idonee procedure e/o piani di sicurezza, tenendo conto anche della strutturazione dei luoghi;
- ad integrazione del corrispettivo (offerta economica) all'**appaltatore spettano gli introiti** relativi allo sbigliettamento la cui **tariffa unica** è fissata in **euro 5,00**.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

Per entrambe le rassegne:

1. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio;
2. la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio;
3. nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati all'art. 6;
4. eseguire il servizio conformemente al presente capitolato speciale e a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020.
5. rispettare le capienze come indicate nella documentazione fornita;
6. restituire il luogo nello stato in cui è stato consegnato per lo svolgimento dell'attività, provvedendo alla rimozione anche dei rifiuti eventualmente prodotti in occasione di ogni singola iniziativa;
7. garantire l'organizzazione degli eventi, comprensiva di proposta artistico-spettacolare;

8. sostenere economicamente tutti gli oneri organizzativi connessi alla gestione dell'evento, eccettuate, per il lotto 1 "Teatro ragazzi", le dotazioni ed i servizi tecnici già compresi nella dotazione tecnica di cui all'art. 8 del presente capitolato, che saranno forniti dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara a dirette spese dell'amministrazione comunale. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono a carico dell'affidatario : noleggio attrezzature, luci, oneri Siae, Enpals, compensi e spese di trasferta e viaggio degli artisti;

Per la rassegna "Teatro Ragazzi" l'appaltatore è tenuto inoltre a:

- coinvolgere almeno 4 realtà territoriali nella realizzazione degli spettacoli;
- collaborare con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara nel dare piena e puntuale applicazione alle disposizioni, nazionali e provinciali, vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ivi inclusi i protocolli e le indicazioni di sicurezza specifiche relative al contenimento del rischio contagio Covid-19 sui luoghi di lavoro e relative all'esecuzione di attività di spettacolo, coordinandosi con il coordinatore della sicurezza della piazza e dando puntuale attuazione alle indicazioni fornite nel DUVRI che sarà allegato al contratto. La richiesta delle autorizzazioni necessarie per effettuare gli spettacoli programmati, disciplinata dall'art. 38-bis D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020 - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, è a carico del Comune stesso in stretto raccordo con il Centro Servizi Santa Chiara che provvede a mettere a disposizione il service tecnico di cui all'art. 8, comprensivo del servizio di maschera/sorveglianza Covid-19, come da prescrizioni della Commissione Vigilanza della Polizia amministrativa della Pat. Per eventuali service aggiuntivi, che dovessero essere richiesti dall'appaltatore a proprio esclusivo e diretto carico e senza maggiori oneri per l'amministrazione, è richiesto all'appaltatore di allegare tutte le specifiche tecniche e di sicurezza, necessarie alla corretta compilazione della SCIA e annessa relazione tecnica di cui al precitato art. 38-bis D.L. 76/2020. Restano infine a carico dell'appaltatore gli oneri di sicurezza relativi alla gestione del proprio personale e delle compagnie coinvolte, compresi gli oneri relativi all'effettuazione degli eventuali tamponi pre spettacolo, se richiesti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
- garantire il servizio di prenotazione obbligatoria on line degli utenti e quello di controllo dei prenotati in fase di accesso all'evento, nonché di vendita dei biglietti. A tal proposito l'appaltatore dovrà mettere a disposizione e gestire il relativo servizio online, senza onere alcuno né a carico della stazione appaltante né a carico della persona che esegue la prenotazione. Sarà oggetto di accordo tra la stazione appaltante e l'appaltatore definire la giornata e l'orario entro il quale gli utenti dovranno prenotare.

Al solo fine di fornire agli operatori partecipanti alla gara un'informazione completa e trasversale si segnala che il Centro Servizi Culturali Santa Chiara, gestore della struttura Teatro Sociale, dispone di apposita piattaforma on line di gestione delle prenotazioni e vendite titoli di accesso, denominata Primi alla Prima, suscettibile di essere eventualmente impiegata, previo accordo tra le

parti, potendo potenzialmente gestire in parallelo anche la vendita presso le casse del Teatro. Rimane quindi all'appaltatore la valutazione di usufruire o meno di tale opzione che andrà negoziata direttamente con il C.S.C.S.C., senza che da tale scelta possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico dell'amministrazione comunale.

Per la rassegna "Palchi in Movimento" l'appaltatore è tenuto inoltre a:

- coinvolgere almeno 3 realtà territoriali nella realizzazione degli spettacoli;
- garantire l'organizzazione integrata degli eventi, comprensiva di proposta artistico-spettacolare, aspetti tecnico-logistici per la realizzazione degli eventi, gestione del pubblico inclusa sorveglianza e sicurezza, sia in fase di accesso/deflusso che in corso di esecuzione della manifestazione;
- garantire il servizio di prenotazione degli utenti e quello di controllo dei prenotati in fase di accesso all'evento, nonché di vendita dei titoli di accesso. A tal proposito l'appaltatore dovrà mettere a disposizione e gestire il servizio online per la raccolta delle prenotazioni obbligatorie e per i biglietti, senza onere alcuno né a carico della stazione appaltante né a carico della persona che esegue la prenotazione. Sarà oggetto di accordo tra la stazione appaltante e l'appaltatore definire la giornata e l'orario entro il quale gli utenti dovranno prenotare.
- garantire che gli eventi avranno esecuzione nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni anti-contagio, correlate all'emergenza sanitaria COVID-19, seguendo i protocolli di sicurezza provinciali e nazionali vigenti per il settore spettacolo e per i luoghi di lavoro, nonché l'ulteriore documentazione di valutazione dei rischi interferenziali, contestualizzata per singolo luogo di svolgimento dell'evento, che sarà allegata al contratto;
- montare una **pedana**, dove si posizioneranno gli artisti, con annesso allestimento di impianti luci e audio ed altra dotazione strumentale necessaria alla corretta realizzazione dell'evento nel rispetto della proposta tecnica formulata in sede di gara;
- collocare un numero adeguato di **sedie per il pubblico**, secondo le modalità prescritte dal protocollo di sicurezza per l'emergenza sanitaria COVID-19;
- essere dotato di adeguato **service tecnico**, provvisto di generatore, con la potenza adeguata, silenziato, qualora nelle località di esecuzione dell'evento non sia possibile provvedere ad un allacciamento elettrico temporaneo;
- richiedere l'eventuale allacciamento temporaneo elettrico presso Dolomiti energia sostenendone i relativi costi;
- materiale adeguato e a norma di legge per delimitare l'area, quali catenelle in plastica o altra delimitazione equivalente o superiore, idonea dal punto di vista della valutazione di sicurezza;
- cartellonistica di sicurezza;
- lampada per illuminazione area in fase di afflusso e deflusso degli spettatori;
- passacavi per gli impianti elettrico/audio;
- nr. 2 estintori portatili di adeguata capacità estinguente (almeno 34A 233 B C);

- nr. 1 termoscanner, ove le norme anticovid vigenti nel periodo di svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato dovessero prevedere l'obbligo di rilevazione della temperatura degli utenti presenti e relative conseguenze;
- dispenser con gel disinfettante per il pubblico;
- prodotti per la sanificazione delle sedie;
Tutti i materiali utilizzati per l'espletamento del servizio dovranno avere caratteristiche rispondenti alle normative vigenti in ambito nazionale e comunitario, a garanzia del pieno rispetto e della salvaguardia delle persone e del personale impiegato. Se si rendesse necessario sostituire i materiali in utilizzo, ogni nuovo materiale dovrà avere le stesse caratteristiche qualitative di quello sostituito. È tassativamente vietato l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali non conformi alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione o che comunque possano risultare pericolosi per l'incolumità delle persone ovvero arrecare danno o deteriorare lo spazio occupato;
- numerazione delle sedie, che saranno posizionate a distanza di sicurezza l'una dall'altra, sia orizzontalmente che verticalmente, secondo i protocolli vigenti al momento della prestazione;
- gestione dell'accesso alla platea nel rispetto della distanza di sicurezza e con la creazione di una canalizzazione che permetta l'entrata e l'uscita in modo ordinato, secondo i protocolli vigenti al momento della prestazione;
- almeno nr. 2 addetti, dei quali 1 sarà anche referente per la sicurezza, formati in materia di emergenza, antincendio e sicurezza anticovid presenti ad ogni serata, che dovranno eseguire i seguenti servizi: allestimento e disallestimento degli spazi dedicati ai concerti, sanificazione delle sedute prima dell'inizio di ogni spettacolo, stampa e distribuzione dei biglietti numerati o gestione di equivalente biglietto elettronico, indicazione del posto preassegnato in fase di prenotazione del biglietto al quale ciascuno dovrà recarsi senza possibilità di muoversi liberamente per l'area delimitata, controllo dell'afflusso e deflusso del pubblico, sorveglianza per evitare assembramenti nell'area allestita e ogni altro adempimento necessario a garantire la sicurezza, secondo i protocolli vigenti al momento della prestazione;
- farsi carico di tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare i concerti programmati e consegnare alla stazione appaltante copia di tutta la relativa documentazione. La gestione di tali adempimenti è disciplinata dall'art. 38-bis D.L. 76/2020, come convertito con L. 120/2020 - Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, che prevede quanto segue: *"per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7*

agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto."

La modulistica per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è reperibile al seguente sito <http://www.polizia.provincia.tn.it/eventi/pagina92.html>. Per completezza si riportano di seguito i riferimenti dell'autorità competente:

Polizia amministrativa P.A.T., via Petrarca, 34/1 - 38122 Trento, tel. 0461 494850-1,
e-mail: serv.polamm@provincia.tn.it - PEC: serv.polamm@pec.provincia.tn.it
http://www.polizia.provincia.tn.it/spettacoli/modulistica_sp/

Alla richiesta deve essere allegata la relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno di data 19 agosto 1996 (anche con riferimento alle attrezzature ed agli impianti installati). Alla medesima SCIA dovrà essere altresì allegata la documentazione comprovante il rispetto delle norme Covid-19.

A tal fine il Comune metterà a disposizione, all'atto della stipula del contratto: DUVRI contestualizzato rispetto ai singoli luoghi di svolgimento dell'evento e protocollo generale Covid relativo all'organizzazione delle manifestazioni estive, recante le indicazioni di sicurezza generali valevoli per la totalità degli eventi quali requisiti minimi comuni.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a fornire all'appaltatore:
 - il cronoprogramma degli eventi
 - i permessi relativi all'occupazione di suolo pubblico a propria cura e senza oneri;
 - fornire i permessi relativi al traffico, sosta e transito ZTL, ove necessario e ulteriori autorizzazioni che si renderanno necessarie, secondo i regolamenti comunali;

Per la rassegna "Teatro Ragazzi" la stazione appaltante assicurerà inoltre, per il tramite del Centro Servizi Santa Chiara, gestore del Teatro Sociale e con oneri a proprio esclusivo carico:

- un service tecnico di base, così composto: 20 pc 1000w per piazzato bianco, impianto audio fisso, 2 radiomicrofoni headset, 2 radiomicrofoni gelato, un elettricista e un macchinista;
- addetti al controllo accessi e sorveglianza Covid-19, secondo i piani di sicurezza che verranno elaborati di concerto dall'Amministrazione comunale;

- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie per l'effettuazione degli spettacoli programmati, garantendone l'esecuzione nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni anti contagio, correlate all'emergenza sanitaria COVID-19 (sorveglianza e sicurezza).

Per la rassegna "Palchi in Movimento" la stazione appaltante assicurerà:

- i DUVRI contestualizzati ai singoli luoghi di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Codice dei contratti pubblici"* e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 *"Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e altre disposizioni"*;
 - e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *"Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»"*;
 - f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
 - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
 - i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

- j) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
- k) le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
- a.1) il capitolato speciale d'appalto e suoi allegati;
 - a.2) il decreto di nomina dell'appaltatore a responsabile dei dati personali
 - a.3) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.4) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva degli oneri aziendali dell'operatore economico)
 - a.4) il DUVRI (ove necessario);
 - a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio e scadenza come di seguito specificato in base ai lotti oggettodi gara:
 - per la rassegna “Teatro Ragazzi” dall’11 luglio al 29 agosto 2021;
 - per la rassegna “Palchi in movimento” dal 21 luglio al 16 settembre nelle seguenti date e luoghi:
 1. Sanbapolis **21/7** - mercoledì
 2. Parco Martignano **22/7** – giovedì
 3. Parco Trener **17/8** Solteri - martedì
 4. Parco di Melta (Gardolo) **18/8** - mercoledì
 5. Arena Parco accanto alla Cassa Rurale a Povo **15/9** - mercoledì (in alternativa parco Oltrecastello)
 6. Parco delle Poze – Sardegna **16/9** - giovedì

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio si intende offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il prezzo del servizio si intende onnicomprensivo di costi organizzativi, oneri e altri costi eventualmente sostenuti dall’appaltatore, fatta eccezione per l’iva di legge e si riferisce allo svolgimento completo del programma presentato. In caso di esecuzione parziale e/o difforme dalla programmazione presenta (progetto artistico), qualora si tratti di variazione non concordata, l’importo verrà proporzionalmente rideterminato.
3. Compete all’organizzatore la gestione dell’attività di vendita dei biglietti, nell’importo fisso di 5 euro per biglietto stabilito nel presente capitolato, introitandone i relativi proventi, quale componente integrante del prezzo dell’appalto;
4. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nel caso in cui i protocolli di sicurezza vigenti al momento dell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto impongano l’assunzione di ulteriori costi, attualmente non prevedibili.

Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Entro **10 giorni** dall'aggiudicazione, fatto salvo diverso accordo tra le parti, l'appaltatore deve presentare il **programma definitivo**, redatto sulla base dell'offerta tecnica presentata, all'approvazione del direttore dell'esecuzione.
5. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore secondo il programma di quest'ultimo. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il medesimo è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
7. Qualora l'emergenza Covid 19 non permettesse l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, il confronto concorrenziale potrà essere sospeso, annullato o non aggiudicato senza che i soggetti partecipanti alla procedura possano vantare alcuna pretesa.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. In base alle norme vigenti, l'Appaltatore è tenuto ad assoggettarsi a variazioni delle prestazioni contrattuali entro i limiti del 20% in più o in meno rispetto a quelle originarie di contratto.
2. La variazione contrattuale nei limiti del 20% in più o in meno verrà formalizzata con apposita nota del Servizio comunale di merito, previa assunzione del provvedimento di impegno di spesa, alle stesse condizioni del contratto originario.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore al termine delle rassegne di cui al lotto 1 e 2, su presentazione di fattura elettronica
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di

accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato;

3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene al termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo 50 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.
9. Nel caso in cui non sia possibile proseguire il servizio per cause indipendenti dalle volontà delle parti (ad es. lockdown del territorio), il servizio sarà pagato

esclusivamente in proporzione al numero di serate effettuate, fatto salvo un 10% del totale quale rimborso costi fissi.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 24.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata

la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.
 - Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato.
 - Non si considerano subappalto i contratti stipulati con compagnie, attori, musicisti, esperti del settore, ecc., per lo svolgimento di prestazioni artistiche.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:
 - a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
 - b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
 - c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
 - d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende

affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti, nonché a dare compimento a quanto previsto dall'art. 3 del presente capitolato.
2. L'appaltatore è tenuto, inoltre, ad assolvere agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti di collaboratori ed artisti contrattualizzati e/o scritturati.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 21 - Disposizioni anti COVID – 19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, nonché i vigenti protocolli covid statali e provinciali in materia di pubblico spettacolo e le ulteriori indicazioni specifiche che saranno contenute nel DUVRI e nell'ulteriore documentazione in materia di sicurezza fornita dall'amministrazione comunale.
2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016.

3. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.
4. Fino a diversa determinazione della Provincia, su proposta del direttore dell'esecuzione, ove previsto, il responsabile del procedimento può riconoscere un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 726 del 29 maggio 2020.

Art. 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii).

Art. 23 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 24 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato è applicata una penale pari **al 3 per mille** dell'importo contrattualmente dovuto per ogni ora di ritardo.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale massima **dell'1 per cento** del valore contrattuale per singola iniziativa non realizzata nei termini previsti.
3. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

4. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
6. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 25, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) il non aver iniziato o concluso, senza giustificato motivo e salva deroga eventualmente concordata tra le parti, l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il calendario previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - g) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - h) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 28, comma 6, del presente capitolato;
 - i) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;

- j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.
 4. In caso di risoluzione all'appaltatore saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà regolarmente notificato all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge.
 5. E' sempre facoltà del Comune di non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 26 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Trento, identificato con i CIG n. Z7F317E97A (lotto 1) e n. Z39317F115 (lotto 2), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Trento.”.

3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Art. 29 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del

contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Art. 30 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore in caso di utilizzo.

Art. 31 – Codice comportamento e disposizioni anticorruzione

1. L'appaltatore e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023", adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 29.03.2021 n. 59, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Trento, per quanto applicabili.
2. Analogamente, ai sensi del "Codice di comportamento del personale del Comune di Trento", adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 250 del 28.12.2016, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Trento, l'appaltatore, e per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto applicabili.
3. Ai sensi dell'art. 53, co. 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'appaltatore attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del Comune di Trento, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Art. 32 – Riservatezza, trattamento dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la stazione appaltante, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.
2. I dati e le notizie di cui l'Appaltatore verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio sono segreti e riservati.

3. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli atti e dei documenti nonché sui fatti e sulle notizie di qualunque tipo sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento del servizio.
4. L'Appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte e le informazioni acquisite in occasione dello svolgimento del servizio vengano considerate riservate e come tali vengano trattate.
5. Il Comune di Trento e l'appaltatore sono tenuti al rispetto e all'applicazione della normativa in vigore in materia di trattamento di dati personali (Regolamento UE 2016/679; decreto legislativo n. 196/2003).
6. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'Appaltatore è nominato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio. Il rapporto è disciplinato da specifico atto di nomina predisposto dal titolare del trattamento (Comune di Trento), allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra il Comune di Trento e l'Appaltatore.
7. Lo schema dell'atto di nomina è allegato al presente capitolato.

Art. 33 – Norme di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Allegati:

- allegato A) schema dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali per TEATRO RAGAZZI
- allegato B) schema dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali per PALCHI IN MOVIMENTO
- il cronoprogramma degli eventi

OGGETTO: servizio di organizzazione e gestione integrata di una rassegna di Teatro Ragazzi: 11 luglio – 29 agosto 2021. Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio di gestione di una piattaforma online per la prenotazione dei posti a sedere.

II SINDACO

in qualità di rappresentante legale del Comune di Trento,
Titolare del trattamento dei dati

visto il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

preso atto che il suddetto Regolamento stabilisce che:

- “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” (art. 28, paragrafo 1);
- “i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento” (art. 28, paragrafo 3);
- è “responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 4, paragrafo 1, punto 8);

visto che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Amministrazione si avvale dell'attività di altri soggetti;

vista la determinazione n. 28/... con cui è stata approvata l'iniziativa in oggetto e indetto il confronto concorrenziale mediante gara ufficiosa per la realizzazione del servizio di organizzazione e gestione integrata di una rassegna di Teatro Ragazzi all'aperto: 11 luglio – 29 agosto 2021;

preso atto che, a seguito di confronto concorrenziale mediante gara ufficiosa, il servizio in parola è stato affidato a _____.

rilevato che, ai fini dello svolgimento del servizio in parola, _____ tratta dati personali di cui è titolare l'Amministrazione comunale;

preso atto che il presente decreto è allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra Comune di Trento e _____, avente ad oggetto un servizio di organizzazione e gestione integrata di una rassegna di Teatro Ragazzi all'aperto: 11 luglio – 29 agosto 2021.

vista la legge regionale n. 2/2018;

visto lo Statuto comunale;

decreta di nominare

con sede legale a _____ in via _____

Responsabile del trattamento dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per lo svolgimento del servizio di gestione di una piattaforma online per la prenotazione dei posti a sedere per la rassegna di proiezioni cinematografiche itineranti all'aperto più sopra citata.

Il trattamento è effettuato da _____ a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 agosto 2021.

I dati personali sono trattati da _____ esclusivamente per lo svolgimento del servizio di gestione di una piattaforma online per la prenotazione dei posti a sedere per la rassegna Teatro Ragazzi all'aperto più sopra citata.

Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali: dati personali ordinari (nome, cognome, numero di telefono, email).

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di interessati: cittadini/utenti;

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, è autorizzato ad affidare specifiche attività di trattamento ad altri responsabili.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga a informare il titolare del trattamento della scelta effettuata e di eventuali successive modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento. Il titolare del trattamento può opporsi a tale scelta e a tali modifiche.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, a tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

Con la sottoscrizione del presente atto, _____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a:

- mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679;
- individuare secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento dei dati) che agiscono sotto la sua autorità;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- provvedere alla formazione e tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;

- designare un Responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
- adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
- collaborare con il titolare per la predisposizione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e della valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche;
- collaborare con il titolare per la predisposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, dell'informativa agli interessati, della modulistica e delle altre forme idonee di informazione, inerenti il proprio servizio;
- garantire il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribuzioni degli Amministratori di sistema;
- assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali trasmettendo copia della relativa documentazione e collaborare con il Titolare, se ne ricorre il caso, per la notificazione all'Autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione di dati personali;
- cancellare o restituire tutti i dati personali trattati al momento della cessazione del contratto di servizio a richiesta del Titolare, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto dallo stesso incaricato e fornire al Titolare, se richiesto, una relazione sulle attività di trattamento svolte e sulle misure di sicurezza adottate;
- tenere indenne e manlevato il Titolare da ogni responsabilità o danno anche nei confronti di terzi che derivi dal trattamento di dati personali svolto per e nell'ambito del servizio affidato.

IL SINDACO

OGGETTO: servizio di organizzazione e gestione integrata della rassegna denominata Palchi in Movimento: 21 luglio – 16 settembre 2021. Nomina a responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per lo svolgimento del servizio di gestione di una piattaforma online per la prenotazione dei posti a sedere.

Il SINDACO
in qualità di rappresentante legale del Comune di Trento,
Titolare del trattamento dei dati

visto il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

preso atto che il suddetto Regolamento stabilisce che:

- “qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato” (art. 28, paragrafo 1);
- “i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento” (art. 28, paragrafo 3);
- è “responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” (art. 4, paragrafo 1, punto 8);

visto che nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Amministrazione si avvale dell'attività di altri soggetti;

vista la determinazione n. 28/... con cui è stata approvata l'iniziativa in oggetto e indetto il confronto concorrenziale mediante gara ufficiosa per la realizzazione del servizio di organizzazione e gestione integrata della rassegna denominata Palchi in Movimento: 21 luglio – 16 settembre 2021;

preso atto che, a seguito di confronto concorrenziale mediante gara ufficiosa, il servizio in parola è stato affidato a _____.

rilevato che, ai fini dello svolgimento del servizio in parola, _____ tratta dati personali di cui è titolare l'Amministrazione comunale;

preso atto che il presente decreto è allegato parte integrante del contratto da stipularsi tra Comune di Trento e _____, avente ad oggetto un servizio di organizzazione e gestione integrata della rassegna denominata Palchi in Movimento: 21 luglio – 16 settembre 2021.

vista la legge regionale n. 2/2018;

visto lo Statuto comunale;

decreta di nominare

con sede legale a _____ in via _____

Responsabile del trattamento dati, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per lo svolgimento del servizio di gestione di una piattaforma online per la prenotazione dei posti a sedere e la vendita dei biglietti per la rassegna di Palchi in Movimento più sopra citata.

Il trattamento è effettuato da _____ a decorrere dalla data del presente decreto e fino al 19 settembre 2021.

I dati personali sono trattati da _____ esclusivamente per lo svolgimento del servizio di gestione di una piattaforma online per la prenotazione dei posti a sedere per la rassegna Palchi in Movimento più sopra citata.

Il trattamento ha ad oggetto le seguenti categorie di dati personali: dati personali ordinari (nome, cognome, numero di telefono, email).

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di interessati: cittadini/utenti;

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, è autorizzato ad affidare specifiche attività di trattamento ad altri responsabili.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento, si obbliga a informare il titolare del trattamento della scelta effettuata e di eventuali successive modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento. Il titolare del trattamento può opporsi a tale scelta e a tali modifiche.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, a tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 2016/679.

_____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

Con la sottoscrizione del presente atto, _____, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, si obbliga a:

- mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento UE 2016/679;
- individuare secondo idonee modalità, i soggetti autorizzati al trattamento (incaricati del trattamento dei dati) che agiscono sotto la sua autorità;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- provvedere alla formazione e tenuta del registro delle categorie di attività di trattamento svolte per conto del Titolare;

- designare un Responsabile della protezione dei dati, se previsto dall'art. 37 del Regolamento UE 2016/679;
- adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
- collaborare con il titolare per la predisposizione e l'aggiornamento della valutazione dei rischi e della valutazione di impatto del trattamento sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche;
- collaborare con il titolare per la predisposizione, ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679, dell'informativa agli interessati, della modulistica e delle altre forme idonee di informazione, inerenti il proprio servizio;
- garantire il rispetto delle misure e degli accorgimenti relativi alle attribuzioni degli Amministratori di sistema;
- assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo dello stesso di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento UE 2016/679;
- assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione di dati personali trasmettendo copia della relativa documentazione e collaborare con il Titolare, se ne ricorre il caso, per la notificazione all'Autorità di controllo e/o la comunicazione agli interessati della violazione di dati personali;
- cancellare o restituire tutti i dati personali trattati al momento della cessazione del contratto di servizio a richiesta del Titolare, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679;
- consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da un altro soggetto dallo stesso incaricato e fornire al Titolare, se richiesto, una relazione sulle attività di trattamento svolte e sulle misure di sicurezza adottate;
- tenere indenne e manlevato il Titolare da ogni responsabilità o danno anche nei confronti di terzi che derivi dal trattamento di dati personali svolto per e nell'ambito del servizio affidato.

IL SINDACO


CRONOPROGRAMMA per Palchi in Movimento

Sanbapolis 21/7 - mercoledì

Parco Martignano 22/7 - giovedì




Parco Trener 17/8 Solteri - martedì




Parco di Melta (Gardolo) 18/8



Arena Parco Povo 15/9 - mercoledì



(in alternativa parco Oltrecastello)



Parco delle Poze - Sardagna 16/9 - giovedì

non disponibile